

CONVENZIONE
tra
ISPETTORATO DEL LAVORO
e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

L'Ispettorato del Lavoro (di seguito anche solo "Ispettorato"), con sede in Viterbo via Sabotino n. 1, codice fiscale 97900660586, in persona della Dott.ssa Elda Gente Magnani

E

L'**Università degli Studi della Tuscia**, (di seguito anche solo "Università"), C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Rettore Prof. Stefano Ubertini nato a Perugia il 09/07/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università della Tuscia, via Santa Maria in Gradi n. 4, Viterbo -indirizzo PEC: protocollo@pec.unitus.it

PREMESSO CHE

- l'Università ha già in essere numerose convenzioni con Enti Pubblici volte a favorire forme di collaborazione in diversi settori di interesse;
- nell'attuale contesto finanziario è necessario puntare sul capitale umano e rafforzare i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni per migliorare la qualità dei servizi valorizzando e mettendo a sistema le specifiche competenze dei singoli Enti;
- la formazione del personale rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella gestione del personale soprattutto nel rinnovato panorama normativo che impone un continuo aggiornamento e arricchimento professionale;
- L'Ispettorato, nell'ambito delle iniziative assunte a favore del personale in servizio, ritiene di fornire agli stessi l'opportunità di iscriversi a corsi universitari con particolari condizioni di vantaggio;
- L'Ispettorato e l'Università intendono collaborare sostenendo e favorendo, da un canto la formazione universitaria del personale e, dall'altro, il progressivo inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, mettendo a disposizione le rispettive competenze nella prospettiva di una maggiore coesione a livello territoriale;
- l'Università intende favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati secondo gli strumenti apprestati dalla normativa vigente;
- L'Ispettorato è disponibile ad essere direttamente coinvolto dall'Università in relazione alla tipologia di funzioni istituzionali in attività congiunte coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi;
- l'Università, nell'ambito dell'offerta formativa proposta per l'a.a. 2021/2022, offre i seguenti corsi di studio:

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

- Scienze dei beni culturali, Classe L-1
- Biotecnologie, Classe L-2
- Design per l'industria sostenibile e il territorio, L-4 a numero programmato¹
- Ingegneria industriale, Classe L-9, a numero programmato
- Scienze umanistiche, Classe L-10
- Lingue e culture moderne, Classe L-11

¹ Corso di studio in attesa di accreditamento da parte del MUR

- Scienze biologiche, Classe L-13
- Scienze biologiche ambientali, Classe L-13, sede di Civitavecchia (RM)
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Viterbo
- Economia aziendale, Classe L-18, sede di Civitavecchia RM
- Comunicazione, tecnologie e culture digitali, Classe L-20
- Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente, Classe L-21 interateneo con l'Università degli Studi "la Sapienza" di Roma
- Scienze agrarie e ambientali, Classe L-25
- Scienze delle foreste e della natura, Classe L-25
- Scienze della montagna, Classe L-25, sede di Rieti
- Produzione sementiera e vivaismo, Classe L-25, corso ad orientamento professionale a numero programmato
- Tecnologie alimentari ed enologiche, Classe L-26
- Scienze naturali e ambientali, Classe L-32
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe L-36

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-2
- Biologia cellulare e molecolare LM-6
- Biologia ed ecologia marina LM-6, sede di Civitavecchia
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità agro-alimentare LM-7
- Biotecnologie Industriali per la salute e il benessere LM-8
- Filologia moderna LM-14
- Ingegneria meccanica LM-33
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale LM-37
- Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica LM-62
- Scienze agrarie e ambientali LM-69
- Scienze e tecnologie alimentari LM-70, Interateneo con l'Università di Roma La Sapienza", con alternanza annuale della sede amministrativa
- Conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste LM-73
- Scienze forestali e ambientali LM-73, corso internazionale
- Circular Economy, LM-76, sede di Civitavecchia, corso internazionale
- Amministrazione, finanza e controllo LM-77
- Marketing e qualità LM-77
- Archeologia e storia dell'arte. Tutela e valorizzazione LM-89
- Security and human rights, LM-90, corso internazionale²
- Informazione digitale LM-91

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (5 anni)

- Giurisprudenza, Classe LMG/01
 - Conservazione e restauro dei beni culturali, Classe LMR/02 (abilitante ai sensi del D.Lgs n. 42/2004), a numero programmato
- l'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 consente il riconoscimento da parte delle Università di crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU secondo quanto previsto dal

² Corso di studio in attesa di accreditamento da parte del MUR

Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali possedute dagli studenti e certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

- l'Università, in considerazione dei destinatari del presente accordo e delle finalità sopra enunciate, in una prospettiva di collaborazione e di coesione tra amministrazioni pubbliche, intende favorire l'iscrizione del personale in servizio presso l'Ispettorato (di seguito indicati come "Beneficiari") ai Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo, riconoscendo un'agevolazione nel pagamento delle tasse e contributi, come indicato al successivo Art. 6 "Spese di immatricolazione e iscrizione";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 (Premessa)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

Le parti convengono di avviare un rapporto di collaborazione nell'ambito della formazione universitaria ed in particolare:

- l'Università si impegna a riconoscere ai Beneficiari dell'Accordo condizioni agevolate per l'immatricolazione ai Corsi di Studio che fanno parte della propria offerta didattica;
- L'Ispettorato si impegna a valutare la eventuale possibilità di consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare degli studenti dell'Università, nei settori tecnico-scientifici interessati, presso i propri uffici, secondo le forme e le modalità che saranno stabilite in apposito accordo attuativo della presente convenzione.

Art. 3 (Beneficiari dell'accordo)

Sono Beneficiari della Convenzione il personale in servizio presso l'Ispettorato, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo idoneo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.

Art. 4 (Organizzazione dei Corsi di Studio)

Le attività didattiche previste sono organizzate e gestite secondo tempi e modalità stabiliti dall'Università e dai rispettivi dipartimenti.

Art. 5 (Immatricolazioni e iscrizioni)

L'immatricolazione o l'iscrizione dei beneficiari avviene secondo le norme universitarie in vigore. Sulle domande di immatricolazione/iscrizione presentate è facoltà dell'Università richiedere il parere del Consiglio del Corso di Laurea.

Art. 6
(Spese di immatricolazione e iscrizione)

Le tasse e i contributi di immatricolazione e iscrizione dovuti all'Università della Tuscia dal personale in servizio presso l'Ispettorato delle Entrate sono così definite:

- nel caso di ISEE inferiore a € 30.000 non è dovuto alcun contributo, ma si dovrà versare comunque la tassa regionale (€ 140) e l'imposta di bollo virtuale (€ 16)
- per ISEE tra € 30.001 e € 40.000 ammontano a € 300 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 40.001 e € 60.000 ammontano a € 450 annui onnicomprensivi
- per ISEE tra € 60.001 e € 90.000 ammontano a € 650 annui onnicomprensivi
- per ISEE > € 90.000 ammontano a € 850 annui onnicomprensivi

da versarsi in due rate (50% prima rata e 50% seconda rata). L'Università si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione le condizioni favorevoli previste dal presente articolo.

Nel caso di immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale interateneo, si applicano le regole e gli importi delle tasse e dei contributi di volta in volta vigenti nell'Ateneo in cui il corso stesso ha sede amministrativa.

Per gli anni accademici successivi al 2021/2022 è consentito all'Università revisionare le disposizioni del presente articolo sulle spese di immatricolazione/iscrizione alla luce dei decreti ministeriali nel frattempo intervenuti.

Art. 7
(Crediti formativi universitari)

L'Università può riconoscere, ai sensi dell'art. 14 della legge 240/2010 di cui in premessa, crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali possedute dal singolo dipendente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 8
(Clausola di salvaguardia)

L'Ispettorato è estraneo al rapporto intercorrente tra i Beneficiari e l'Università. Parimenti, l'Università è estranea al rapporto intercorrente fra i Beneficiari e l'Ispettorato.

Art. 9
(Contratti ex art. 23, comma 1, legge n. 240 del 2010)

Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra le Parti, l'Università, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, potrà stipulare contratti per attività di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, fino ad un massimo di cinque anni, a titolo gratuito, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, individuati tra i soggetti in servizio presso l'Ispettorato.

Ogni anno l'Università comunicherà all'Ispettorato i nominativi dei dipendenti individuati sulla base dei requisiti previsti dalle norme vigenti. L'Ispettorato predisporrà tutti gli eventuali atti di propria competenza eventualmente necessari a consentire lo svolgimento dell'incarico da parte del soggetto interessato.

Art. 10
(Durata)

La presente convenzione impegna le parti dal momento della sua sottoscrizione e ha validità di sei anni accademici a decorrere dall'inizio dell'a.a. 2021/2022.

La convenzione potrà essere rinnovata solo previa formale richiesta ed accettazione delle parti.

Art. 11
(Recesso)

Ciascuna delle Parti può recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 60 giorni.

Art. 12
(Comunicazione dell'accordo)

L'Ispettorato provvederà a diramare la presente convenzione e a pubblicarla sul proprio sito intranet. E' fatto divieto di pubblicare e di utilizzare la presente convenzione da parte di soggetti diversi rispetto ai firmatari.

Art. 13
(Utilizzo dei nomi, marchi e dei loghi)

L'Università autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio/logo solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'applicazione della presente Convenzione.

Art. 14
(Tutela della riservatezza)

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (cd. "Codice") e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

In particolare, le Parti si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati

- personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
 - a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

L'Ispettorato può pubblicare le informazioni relative al presente Accordo, anche per estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Ispettorato, il dottssa Elda Gente Magnani, il cui dato di contatto è elda.gentemagnani@ispettorato.gov.it;
- per l'Università, il Prof. Alessio Maria Braccini, il cui dato di contatto è dpo@unitus.it.

Art. 15

(Rispetto del Codice Etico)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver visionato ed accettato integralmente i rispettivi Codici Etici ed in particolare, per l'Università il "Codice Etico e di Comportamento dell'Università della Tuscia", pubblicato sul sito internet www.unitus.it, e per l'Ispettorato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165" pubblicato sul proprio sito internet, e di uniformarsi reciprocamente a tali codici.

Le Parti si obbligano altresì a comunicare immediatamente all'altra Parte il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi dei citati Codici Etici.

Art. 16

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione alla Convenzione entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dal primo tentativo di risoluzione.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, ove non bonariamente risolte tra le parti, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 17

(Imposta di bollo e registrazione)

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente. È altresì

soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università tramite apposizione di n. 2 contrassegni telematici dell'importo di € 16,00 cadauno identificati dai codici 01191486494641 e 01191486494630.

Viterbo, 09 settembre 2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini

ISPETTORATO DEL LAVORO

Il Direttore
Dott.ssa Elda Gente Magnani